

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Distretto Socio Sanitario Unico

OGGETTO: Rimborsi L.R. n.9/91 e s.m.i. in favore: di un assistito nefropatico e dell'associazione SAN CATALDO O.D.V. delegata alla riscossione dai pazienti in trattamento dialitico per il trasporto da e verso i centri dialisi con autovettura ad uso privato e

IL DIRIGENTE APICALE

- Vista:

a) la Deliberazione del Commissario Straordinario n.1/2025;

b) la Deliberazione n.588/2022 con la quale il Direttore Generale ha incaricato i Direttori dei Distretti Socio Sanitari ad adottare determinazioni dirigenziali in materia di liquidazioni per i rimborsi spese di viaggio e soggiorno a soggetti nefropatici cronici e trapiantati di organi;

- Acquisite al protocollo informatico le singole istanze di rimborso di cui alla L.R. n.9/91 e s.m.i. -MAGGIO 2025 - presentate dagli assistiti per il tramite dell'Associazione San Cataldo, che ha curato il trasporto dei pazienti con autovettura ad uso privato verso e dai centri dialisi, e che risulta delegata alla riscossione del rimborso di che trattasi, dai pazienti medesimi, nonché un'istanza da un assistito nefropatico;

- Visto l'art. 55 - Nefropatici cronici in trattamento dialitico - del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (L.E.A.) e s.m.i.;

- Vista la Deliberazione della Giunta regionale n.1679/2018 istitutiva della ReNDiT ed in particolare il punto 7 lett. C;

- Lette le leggi regionali n.9/91, n.23/94, n.14/2004 e n.16/2024 ed i regolamenti di attuazione della ASL di Taranto;

- Preso atto dell'art.1 della Legge regionale n.9/91 "*Rimborso spese ai nefropatici in trattamento emodialitico*" - che recita: "1. Ai nefropatici sottoposti a trattamento di emodialisi presso le strutture sanitarie delle Unità Sanitarie Locali, presso le strutture sanitarie private convenzionate,, ubicati nel territorio regionale, è corrisposto, da parte della Unità Sanitaria Locale di residenza, il rimborso delle spese di trasporto entro il limite previsto per l'uso dei mezzi pubblici.

1bis. Le Unità Sanitarie Locali sono autorizzate, qualora il numero dei pazienti lo consenta, a stipulare direttamente contratti di noleggio per il trasporto collettivo degli stessi dal domicilio al Centro dialisi, ovvero a mettere a disposizione degli stessi mezzi propri per il trasporto collettivo.

1 ter. Le disposizioni di cui ai commi successivi sono da considerarsi alternative rispetto alle previsioni di cui ai commi 1 e 1 bis, e trovano applicazione in assenza di un servizio di trasporto secondario e collettivo operante nella tratta di riferimento. Le richieste di rimborso in presenza di un servizio di trasporto secondario collettivo non sono ammissibili.

2. Qualora le condizioni di salute dell'assistito, attestate da idonea certificazione medica rilasciata dal responsabile del centro dialitico ove è in trattamento o presso cui il paziente esegue i controlli, non consentano l'utilizzazione dei mezzi pubblici, è consentita l'utilizzazione di autoambulanza messa a disposizione della U.S.L. o, previa autorizzazione, di autovettura propria ovvero ad uso privato con esonero per la stessa U.S.L. da ogni responsabilità per l'uso del mezzo stesso.

3.

3bis. In caso di utilizzo di autovettura ad uso privato, una volta accertata l'impossibilità al convenzionamento di cui al precedente comma 1 bis, è corrisposto il rimborso integrale della spesa sostenuta previo accertamento della congruità della spesa.

3 ter. Qualora le condizioni di salute del nefropatico non consentano l'utilizzo dei mezzi di cui ai commi precedenti, è consentita l'utilizzazione di autoambulanza privata, previa attestazione medico-sanitaria rilasciata dal centro di dialisi pubblico di competenza. Al paziente o alla ditta da questi delegata compete il rimborso chilometrico di cui al tariffario per i servizi di trasporto infermi applicato dalla Croce rossa italiana.

4. I rimborsi sono corrisposti previa presentazione di richiesta da parte dell'assistito corredata della documentazione di spesa nonché, nell'ipotesi di cui al secondo comma del presente articolo, della prescritta certificazione medica con l'eventuale dichiarazione di aver usufruito di autovettura ad uso privato. Il rimborso chilometrico è calcolato sulla più breve distanza varia possibile tra il luogo di domicilio dell'assistito e quello ove è ubicata la struttura sanitaria presso la quale è effettuato il trattamento di emodialisi.

5. Al rimborso provvede l'Unità Sanitaria Locale di residenza dell'assistito a seguito della presentazione della prescritta documentazione.

6. Nei casi in cui l'assistito abbia usufruito di autoambulanza messa a disposizione dall'Unità Sanitaria Locale non si fa luogo a rimborso.....”;

- Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n.1248/2016, art. 5.2 – Controlli di tipo sanitario – ed in particolare il comma 3 che recita: “Con riferimento ai pazienti le cui condizioni di salute necessitano del trasporto in ambulanza, i Direttori di Distretto sono autorizzati alla liquidazione delle sole prestazioni inerenti il trasporto dei pazienti per i quali sia stato certificato la condizione, mentre il resto della platea di utenti avrà diritto al solo rimborso delle spese previste per il trasporto mediante autovettura ad uso privato.”.....;

- Vista la circolare prot.n. 24/1426/2 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia del 25/01/2002 recante indicazioni, anche in riferimento alla Legge Regionale 05/12/2001 n. 32, circa il rimborso spese di trasporto ai nefropatici in trattamento dialitico, la quale, testualmente specifica che “il comma 1, art.1 della L.R.9/91, prevede a favore dei nefropatici sottoposti al trattamento dialitico il rimborso da parte dell'ASL di residenza, delle spese di trasporto entro il limite previsto dai servizi pubblici”, evidenziando come la Legge medesima consente alla ASL di autorizzare il paziente alla utilizzazione di autovettura privata o ad uso privato, solo qualora le condizioni di salute, attestate da idonea certificazione rilasciata dal responsabile del Centro dialitico, non consentano l'utilizzazione dei mezzi pubblici;

- Visto che con la Deliberazione del Direttore Generale n.1248/2016 e s.m.i. la ASL di Taranto ha rinunciato alla facoltà di cui all'art.1 c.1 bis, della L.R. N.9/91 e s.m.i.;

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.592/2017 ad oggetto: “Ulteriori modifiche del Regolamento inerente il rimborso delle spese di trasporto per i cittadini residenti nella Provincia di Taranto in trattamento dialitico approvato con deliberazione n.1248 del 20.06.2016”, che qui s'intende integralmente richiamata e riportata, e che ha chiarito che:

a) art. 1 “l'ASL di Taranto ritiene che, nel rapporto del paziente in trattamento dialitico, si debba privilegiare la relazione di tipo diretto, e che, pertanto, il ristoro delle spese sostenute per il trasporto debba essere corrisposto direttamente all'assistito.....ferma la facoltà di delegare un terzo alla riscossione”, escludendo lo strumento della cessione del credito;

b) in caso di trasporto mediante autovettura ad uso privato è consentito il trasporto contemporaneo di un numero massimo di due pazienti, ma che in tal caso, il rimborso riconosciuto ad ogni assistito viene ridotto del 50%;

c) per il trasporto con autovettura ad uso privato le tariffe, ritenute congrue, e le modalità di rimborso sono definite al punto 4.4 del regolamento approvato con D.D.G. n.1248/2016 e s.m.i.;

d) per l'uso di autovettura propria, al richiedente/assistito viene corrisposto l'importo pari ad 1/5 del costo della benzina per ogni chilometro percorso per il numero delle sedute di dialisi documentate. (4.3 – Trasporto mediante autovettura propria);

e) qualora l'assistito venga accompagnato al centro dialisi da un familiare/terzo, possono essere rimborsati, a richiesta (allegato “B”), quattro viaggi (nota regionale n.24/7045/333/13 del 27/3/1992). La possibilità di rimborsare il doppio percorso è subordinata ad una distanza non superiore ai 50 km andata/ritorno;

- Vista la nota Regionale, prot. n. A00/151/9853 del 13.10.2016 che precisa quanto segue: “i rimborsi per i percorsi inferiori ai 2 km non possono che essere necessariamente correlati alla distanza percorsa, che intercorre tra la residenza e/o domicilio dell'assistito e quella del Centro di Dialisi (pubblico o privato accreditato/ovvero autorizzato), senza alcuna limitazione se non quella relativa alla congruità della spesa, trattandosi di pazienti che, sul piano sanitario, versano tutti nelle stesse condizioni, indipendentemente dalla distanza percorsa”;

- Preso atto:

a) della nota prot. N.108261 del 23/6/2022, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, il Dirigente del Dipartimento delle Cure Primarie ha disposto, a salvaguardia in via prevalente del rapporto diretto con il paziente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett b) della Legge n.241/1990, di attivare l'istituto del soccorso istruttorio “anche” nei confronti delle associazioni;

b) del parere espresso dal Dirigente Avvocato della Struttura Burocratica legale, a mezzo e mail prot. N. 193950/2019, in merito ai controlli di cui all'art. 5.1 del regolamento vigente in materia, ovvero che... “le

eventuali irregolarità amministrative eventualmente presenti su autoveicoli privati, utilizzati per il trasporto non costituiscono motivo ostativo al rimborso...”;

c) del ritardo e/o carenza delle verifiche di cui all'art.5.2 – Controlli di tipo sanitario – previsti dal regolamento della ASL di Taranto a carico del P.O.C. di Nefrologia e dialisi;

- Riscontrata l'istruttoria delle istanze, nonché l'esito della stessa, dalla Direzione Distrettuale ritenendole conformi alle normative e regolamenti vigenti;

- Tenuto conto delle diverse ed importanti criticità esposte in merito all'applicazione del regolamento vigente in materia, già verbalizzate, anche nel recente passato, e trasmesse anche alla Direzione Strategica;

- Visto l'elenco nominativo, delle istanze liquidabili, predisposto da questo Distretto Socio-Sanitario nel quale sono riportati i dati personali, sensibili e contabili, dei nefropatici in carico al Distretto Unico, residenti nel Comune di Taranto e che hanno fatto richiesta di rimborso per il trasporto con autovettura ad uso privato;

- Atteso che il presente provvedimento:

a) è conforme alla normativa di cui al D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

b) contiene dati e riferimenti che così formulati, come disposto non possono determinare censure per violazione delle norme sulla privacy, di cui al D.lgs 196/03 modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018;

- DETERMINA -

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- di aver preso atto, condiviso l'esito dell'istruttoria e pertanto autorizzare il pagamento dei rimborsi delle spese di trasporto, ai sensi della Legge Regionale n.9/91 e s.m.i. e del regolamento di attuazione, adottato dalla ASL di Taranto con la deliberazione del Direttore Generale n.1248/2016 e s.m.i. ;

- di procedere all'impegno, liquidazione e pagamento della somma complessiva di €2.127,18(duemilacentosettantasette/18)=, in favore del beneficiario e dell'Associazione San Cataldo delegata alla riscossione del rimborso di che trattasi dai medesimi assistiti, e come specificato dal Ruolo giustificativo, sottoscritto dal Direttore del Distretto che dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n.241/90 in relazione al presente procedimento;

- che il predetto ruolo, generato e attribuito alla presente Determinazione Dirigenziale, in seguito all'avvenuta pubblicazione della stessa all'Albo on line, sarà trasmesso all'Area A.G.R.E.F. Assistiti, a mezzo posta elettronica, unitamente al file excel del ruolo medesimo, come disposto dall'Area finanziaria, nel rispetto della tutela della privacy Dlgs. N.196/2003 e s.m.i., per i successivi atti di competenza;

- che il ruolo di pagamento in forma cartacea ed in originale è depositato presso la segreteria della Direzione Distrettuale, unitamente alla documentazione a supporto dell'istruttoria;

- che il rimborso della spesa al paziente in trattamento dialitico è escluso dal campo di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della L 13 agosto 2010 n. 136;

- che la spesa pari ad €2.127,18(duemilacentosettantasette/18)=è da registrarsi sul conto di contabilità generale numero codice conto 706.130.00060 denominato “Contributi, sussidi e assegni vari agli assistiti”, dell'esercizio finanziario 2025;

- di precisare che le liquidazioni dei rimborsi di che trattasi, non costituiscono acquiescenza in ordine ad eventuali recuperi da effettuarsi a seguito di successive verifiche;

- di prendere atto del parere espresso dal Dirigente Avvocato della Struttura Burocratica legale, a mezzo e mail prot. N. 193950/2019, in merito ai controlli di cui all'art. 5.1 del regolamento vigente in materia, nonché del ritardo e/o carenza delle verifiche di cui all'art.5.2 – Controlli di tipo sanitario – previsti dal regolamento che comportano ritardi e dinieghi successi nella fase di liquidazione dei rimborsi di che trattasi;

- di prendere atto della nota prot. N.108261 del 23/6/2022 di cui in premessa;

- di prendere atto delle numerose criticità relative all'applicazione regolamento vigente, rilevate e comunicate alla Direzione Strategica come in premessa;

- di fare riserva dell'adozione di ogni ulteriore necessario provvedimento.

Il Direttore della Struttura certifica sotto la propria personale responsabilità che il costo riveniente dal presente atto è ricompreso nel Bilancio 2025, ed attesta la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.